

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 3 novembre 1999, prot. n. 5830/1.3.16

Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 3, 1° comma, n. 1. Consigliere comunale e Presidente della Pro loco. Incompatibilità. Risposta a quesito.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza o meno di una causa di incompatibilità a carico di un consigliere comunale che ricopre la carica di presidente della Pro loco.

L'art. 3, 1° comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, prevede - tra l'altro - che non possa ricoprire la carica di consigliere comunale l'amministratore di ente, istituto o azienda che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente. Secondo autorevole dottrina, il termine "ente" dovrebbe essere inteso in senso lato, rientrandovi anche gli organismi privi di personalità giuridica (R.O. Di Stilo - E. Maggiora, *Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive*, 1985, Rimini, pag. 73). In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 giugno 1972, n. 2068, che ha inteso comprendere nella nozione di ente sovvenzionato le persone giuridiche pubbliche, private e le associazioni non riconosciute che, pur non dotate di personalità giuridica, abbiano autonomia amministrativa e patrimoniale.

Possono pertanto considerarsi enti nei confronti dei quali l'ente locale eroga sovvenzioni per lo svolgimento di attività che rivestono particolare interesse per lo stesso ente erogatore anche le associazioni Pro loco che, nel quadro delineato dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, e dalla legge 17 marzo 1983, n. 217, (art. 4), sono costituite per la cura di interessi turistici locali, ed hanno natura giuridica di soggetti privati, anche se ricevono contributi da parte della pubblica amministrazione per la realizzazione della loro attività e non conseguono fini di lucro (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 1988, n. 172).

Per quanto riguarda il concetto di sovvenzione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, esso deve consistere in un'erogazione continuativa a titolo gratuito rivolta a consentire all'ente sovvenzionato di raggiungere, con l'integrazione del proprio bilancio, le finalità in vista delle quali è stato costituito.

Ai sensi del citato art. 3, 1° comma, n. 1, per dar luogo ad incompatibilità però la sovvenzione deve:

- essere concessa in via continuativa (risultando escluse pertanto le sovvenzioni *una tantum*);
- essere in tutto o in parte facoltativa: l'intervento finanziario dell'ente non deve cioè derivare da un obbligo di legge o convenzionale, ovvero può essere in parte obbligatorio ed in parte facoltativo;
- superare, per la parte facoltativa, il 10% del totale delle entrate dell'ente nell'anno.

Infine, il conferimento di incarichi da parte del Comune potrebbe far insorgere una delle cause di incompatibilità previste all'art. 3, 1° comma, n. 2, della legge n. 154/1981, laddove, per servizi dell'ente in cui l'eletto non deve aver parte, si intende un qualsiasi rapporto giuridico intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare un conflitto di interessi (Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 1981, n. 6200).

In precedenza all'entrata in vigore della legge n. 154/1981, la Corte di Cassazione si era pronunciata, con la sentenza 14 maggio 1975, n. 1854, sulla causa di ineleggibilità prevista dal n. 7 del soppresso art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (ripreso, nella sostanza, dal punto 2 dell'art. 3, 1° comma, della legge n. 154). In tale sede, l'ipotesi relativa a "*coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi nell'interesse del Comune*", era stata considerata sussistente qualora il rapporto giuridico tra Comune e prestatore d'opera, anche professionale o di collaborazione, avesse carattere di relativa durata, con l'obbligo di effettuare prestazioni ripetentesi nel tempo, così da far sorgere un conflitto potenziale fra i propri interessi e quelli dell'Ente, nel corso dell'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti.